



**Contratto di appalto per i  
Servizi di logistica e ospitalità  
CIG: B895298EB1  
Codice commessa: PROG/79**

\*

**Fondazione Sistema Toscana**, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA: 05468660484, in persona del suo Direttore, il signor Francesco Palumbo, [REDACTED]  
[REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto “**Committente**” o “**FST**” o “**Sponsor**”);

E

**Datré S.r.l.**, con sede legale a Firenze, in via Francesco Corteccia n. 28/1, codice fiscale e partita IVA 01898870462, in persona del Legale rappresentante, [REDACTED]  
[REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito denominata per brevità anche “**Affidataria**” o “**Esecutore**”);

di seguito ciascuna denominate une “Parte” o insieme le “Parti”.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

**Art. 1 - Ruoli di RUP, DEC e Responsabile della fase di affidamento**

1. Presso la Committente, il Responsabile dell’Area Contenuti e Redazione Web, Davide De Crescenzo (recapito e-mail: d.decrescenzo@fst.it) riveste il ruolo di RUP - ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche soltanto “Codice”) - e quello di Direttore dell’esecuzione del Contratto (nel prosieguo, anche soltanto “DEC”).
2. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Gare.

**Art. 2 – Oggetto del contratto di appalto**

1. L’oggetto del presente contratto è il servizi di logistica per il viaggio e l’accoglienza dei giornalisti che saranno ospiti del press tour legato all’evento BuyFood 2025 (di seguito, anche soltanto “Evento”) che si terrà dal 24 al 26 ottobre p.v. a Firenze.
2. Per il dettaglio si rimanda al *Preventivo* allegato, parte integrante e imprescindibile del presente contratto.

**Art. 3 - Corrispettivo**

1. Il corrispettivo riconosciuto all’Affidataria per l’erogazione dei servizi oggetto del presente contratto è pari a **€ 9.832,35 (euro novemilaottocentotrentadue/35) oltre IVA**.
2. Per l’esecuzione degli incarichi oggetto dell’Accordo quadro non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza. Non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 41 comma 14 del Codice.
3. Nel corrispettivo sopra indicato deve ritenersi compresa ogni prestazione descritta all’Art. 2 e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l’Affidataria a qualsiasi ulteriore pretesa. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l’IVA.
4. L’IVA è a carico di FST.
5. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d’uso. L’imposta di registro (in caso d’uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all’esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell’Affidataria.



---

#### **Art. 4 - Modalità di esecuzione dell'appalto di servizi, termini per l'esecuzione e inadempimento**

1. I contenuti degli obblighi reciproci per le Parti, discendenti dal presente appalto per l'erogazione dei servizi sopra descritti, sono indicati in questo stesso contratto, nel Preventivo e per quanto in esso non espressamente disposto, nelle norme di legge e di regolamento in tali documenti richiamate o a tali documenti comunque pertinenti.
2. Il RUP controlla e supervisiona l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e valida lo stato avanzamento del contratto.
3. L'Affidataria nell'esecuzione del presente contratto deve attenersi alle indicazioni previste nel presente Contratto e fornite dal RUP. La mancata osservanza di tali indicazioni da parte dell'Affidataria costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità.
4. Al termine dell'esecuzione del contratto il RUP provvede ad emettere il certificato di regolare esecuzione che dovrà essere sottoscritto dall'Esecutore.

#### **Art. 5 – Termini per l'esecuzione dei servizi**

1. Il contratto acquista efficacia nel momento in cui è sottoscritto da ambo le Parti e la conserva sino al termine finale per la sua esecuzione entro e non oltre il giorno 27/10/2025.

#### **Art. 6 - Sospensione del Contratto, recesso e opzioni**

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidataria la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice.
2. È espressamente escluso il tacito rinnovo del Contratto.
3. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall' art. 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidataria di recedere dal presente contratto.
4. **Opzione di proroga del contratto:** Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni nell'arco del successivo anno, per gli eventi Buywine2025, per un importo totale non superiore all'importo del contratto. L' esercizio di tale facoltà è comunicato all'Affidatario almeno un mese prima della data fissata per l'evento.
5. **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, FST può imporre all'affidataria l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'affidataria non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a € 21.631,17 oltre IVA.

#### **Art. 7 – Modalità e termini temporali di emissione e saldo delle fatture**

1. Per l'emissione delle fatture e il relativo saldo, l'Affidataria e la Committente si attengono alle prescrizioni di seguito elencate:
  - Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, le fatture devono essere inviate tramite canale telematico, usando il codice univoco **M5UXCR1**. Prima dell'emissione della fattura elettronica, una "copia di cortesia" della medesima fattura deve essere altresì trasmessa, in formato pdf, esclusivamente alle seguenti caselle di posta elettronica: d.decrescenzo@fst.it, incarichi.areacontenuti@fst.it e amministrazione@fst.it.
  - Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo split payment.
  - La fattura deve essere intestata a:  
**Fondazione Sistema Toscana**  
**Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze**  
**Partita IVA e codice fiscale 05468660484**
  - L'Affidataria emetterà due fatture, rispettivamente nelle date e per gli importi di seguito precisati:
    - Una prima fattura, al momento della sottoscrizione del presente contratto, per un importo pari a € 7.865,88 oltre IVA. Il relativo pagamento avverrà "vista fattura";



- Una fattura a saldo, al completamento del servizio, eseguito nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 2 comma 2 del presente contratto e per le prestazioni effettivamente svolte, previa sottoscrizione da entrambe le Parti del Certificato di regolare esecuzione (supra Art.4, co.4). Il pagamento di questa fattura avverrà entro 30 giorni d.f.f.m., previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidataria da parte di FST presso i competenti Enti previdenziali
- La fatturazione dovrà essere emessa dall'Affidataria al termine del servizio
- L'Esecutore dovrà emettere una sola fattura riportando nell'oggetto la descrizione dei servizi e i codici di seguito indicati:  
**Servizi di logistica e ospitalità**  
**CIG: B895298EB1**  
**Codice commessa: PROG/79**

#### **Art. 8 - Riservatezza**

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

#### **Art. 9 - Garanzia definitiva**

1. La Committente non richiede la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, considerata la solidità e affidabilità dell'Affidataria.

#### **Art. 10 - Penali e risoluzione del contratto**

1. FST contesterà all'Affidataria per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione del Contratto in caso di:
  - a. prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel presente Contratto;
  - b. ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nel Contratto;
  - c. indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidataria, nel corso dell'esecuzione di un Ordine o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Contratto.
2. L'Affidataria, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l'Affidataria non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
  - a. in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto dal presente Contratto, una penale di €50,00 per ogni giorno in cui il DEC rileva l'inadempimento;
  - b. in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Esecutore, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente AQ, una penale di importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto dell'ordine (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.
4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidataria avrebbe dovuto adempiere. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidataria non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal Contratto.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nel presente articolo, saranno applicate detraendo l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidataria stessa in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.



6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del DEC - procederà a inviare una formale diffida all'Esecutore, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidataria.
8. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidataria dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

**Art. 11 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del Contratto di appalto e obblighi dell'Affidataria**

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - aggiornato nei contenuti con l'applicazione, avvenuta a decorrere dalla data del 25 maggio 2018, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale Protezione Dati, in seguito anche "GDPR") - e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto di appalto, l'Affidataria si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla normativa sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia se queste derivano dall'inosservanza degli obblighi previsti in capo all'Affidataria e delle istruzioni fornite dalla Committente ai sensi dell'art.28 del GDPR.
2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di Data Protection tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l'Esecutore Sub-Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente Contratto di appalto e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.
3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopraccitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidataria può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Affidataria ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Affidataria conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.
6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidataria/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.
8. Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto di appalto, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:



- a. restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
  - b. distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
9. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 12 – Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidataria che:
  - a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle su scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
  - b) l'Affidataria può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 13 – Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva**

1. L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Esecutore dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopra citata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Esecutore manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.lgs. 231/01 da parte dello stesso Affidataria o di suoi eventuali collaboratori.

#### **Art. 14 – Clausola risolutiva espressa**

1. Qualora l'Esecutore violi i precetti citati nell'articolo precedente e/o qualora l'Esecutore commetta uno dei reati indicati dal D.lgs. 231/2001, FST potrà risolvere il presente Contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patiendi.

#### **Art. 15 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Con la documentazione presentata l'Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Affidataria in sede di partecipazione ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. al Contratto è: **B895298EB1**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.



- 
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

**Art. 16 - Oneri tributari e spese contrattuali**

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA e al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro.
2. L'IVA è a carico di FST. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidataria.

**Art. 17 - Foro competente e clausole finali**

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Letto, approvato e sottoscritto

**Firmato digitalmente dalle Parti**

Per **Datre S.r.l.**  
Il Legale rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana**  
Il Direttore  
Francesco Palumbo